



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

Oggetto: Interventi per la protezione della lecceta di Elighe Mannu sull'Isola dell'Asinara. Comune di Porto Torres. Proponente: Parco Nazionale dell'Asinara. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30 /54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s. m.i (Valutazione appropriata).

Il Direttore del Servizio

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTE** la L. 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";
- VISTO** il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2020/96 della Commissione del 21 gennaio 2021 che adotta il quattordicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- CONSIDERATO** che l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (di seguito Proponente) ha presentato, in data 25 luglio 2023 (prot. D.G.A. n. 22262 del 25.07.2023), e regolarizzato in data 22 agosto 2023 (prot. D.G.A. n. 24743 del 22.08.2023), l'istanza per l'attivazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata ex art. 5 del DPR 357/97 (Livello II della V.Inc.A.) relativo al progetto degli “*Interventi per la protezione della lecceta di Elighe Mannu sull'Isola dell'Asinara*” nel Comune di Porto Torres;

CONSIDERATO

che l'intervento è finalizzato alla protezione della lecceta di Elighe Mannu dagli incendi boschivi e al miglioramento dell'accessibilità dell'area ai fini antincendio, utilizzando le attuali piste forestali e carrarecce in terra battuta di collegamento, e prevede le seguenti azioni di progetto:

- ripristinare la viabilità esistente per permettere un adeguato e veloce accesso da terra con i mezzi antincendio per contenere o prevenire l'avanzamento del fuoco;
- utilizzare i tratti di strada posti intorno e interni alla lecceta come viali tagliafuoco, data la loro particolarità di costituire una discontinuità nella copertura al suolo della vegetazione (erbacea-arbustiva e a seconda dei tratti di strada anche arborea) e quindi nella propagazione del fuoco. Lungo le strade esistenti verrà decespugliata una striscia laterale di circa 1,2 m ambo i lati della strada (quale manutenzione ordinaria). Tale intervento è previsto anche nel tratto di strada che sale dal Lago di Pecorile fino a Case Bianche (tratto 1a-1b);
- incrementare la funzione delle strade di servizio con la costituzione di una fascia laterale a valle o a monte delle stessa ove ridurre la componente arbustiva, privilegiando i lati con vegetazione bassa e ridotta presenza arborea. In tale fascia l'eventuale componente arborea verrà mantenuta o diradata per ridurre la biomassa e specificatamente potata per ridurre la propagazione del fuoco di terra verso l'alto. L'unione della sezione della strada e di quella decespugliata verrà a costituire il viale tagliafuoco di tipo attivo verde, di larghezza media di 8-9 m;
- costituire una fascia tagliafuoco in corrispondenza dell'ampia linea di cresta che da case Bianche si dirige, in direzione nord est, verso la punta di Maraggi Mannu. La localizzazione di tale fascia sfrutta per il 43% della sua lunghezza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

un tracciato esistente che da case Bianche si dirige poi, a valle piegando a sud, verso punta Guardia Manna. La seconda parte del tracciato percorre principalmente, ove presenti, dei varchi naturali nella gariga a prevalenza di *Cistus monspeliensis* con *Pistacia lentiscus*, dovuti all'accumulo di pietre, all'affioramento della roccia, al passaggio e pascolo delle capre o a vecchi tracciati in corrispondenza di muri a secco. In entrambi i tratti la fascia assumerà una larghezza totale di circa 10 m, compresa la strada, ove esistente;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento ricade all'interno della ZSC "Isola dell'Asinara" (ITB010082) e della ZPS "Isola Asinara" (ITB010001) e che le opere non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito per fini della conservazione della natura;

RITENUTO che l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di valutazione d'incidenza appropriata di cui all'art.5 DPR 357/97 e s.m. e i., al fine di valutarne i principali effetti sui siti Natura 2000 interessati, come comunicato nel parere espresso dal Servizio scrivente (nota prot. DGA n. 18399 del 18.07.2022) ad esito della precedente procedura di Screening;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. D.G.A. n. 18399 del 18.07.2022 il Servizio scrivente ha richiesto che lo Studio di Incidenza contenesse i seguenti elaborati:

1. relazione descrittiva dettagliata degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità, specificando in particolare l'entità delle "demolizioni di affioramenti rocciosi" e qualsiasi scavo o riporto necessario alla realizzazione degli interventi, corredata da una puntuale descrizione della componente vegetale da rimuovere per l'esecuzione dei lavori, fornendo inoltre precisazioni sulla compatibilità degli interventi in relazione a quanto indicato dall'art. 12 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale;
2. precisazioni sull'effettiva ampiezza e sulle modalità realizzative dei i viali tagliafuoco in corrispondenza di ciascun tratto, anche con rappresentazione cartografica di dettaglio;
3. mappatura di dettaglio e descrizione di tutte le aree di interferenza con habitat di interesse comunitario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4. relazione specialistica, redatta da un esperto con competenze sul tema della prevenzione degli incendi boschivi, riguardante l'effettiva efficacia dei viali tagliafuoco in progetto rispetto allo stato attuale, analizzando eventuali soluzioni a minor impatto o percorsi alternativi;
5. indicazione su eventuali aree di cantiere e aree di stoccaggio temporaneo dei materiali lapidei;
6. nell'eventualità in cui le opere di adeguamento delle strade sterrate producessero scarpate ripide e prive di manto vegetale, individuazione e descrizione di specifici interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei versanti;
7. descrizione delle misure individuate allo scopo di proteggere "la peculiare piccola sughereta, riferita all'associazione Galio scabri-Quercetum suberis, che cresce in prossimità del Riu e l'eventuale vegetazione ripariale presente lungo il corso d'acqua stagionale";

ESAMINATA

la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale;

RILEVATO

che, come specificato dal Proponente nella Relazione di Incidenza, nel progetto definitivo sono state apportate alcune modifiche rispetto alla versione esaminata in sede di Screening e che tali modifiche hanno riguardato:

- la riduzione della lunghezza delle fasce parafuoco, eliminando i tratti ipotizzati nel settore Nord-Est e Nord-Ovest dell'area, quale conseguenza dell'approfondimento sulla valutazione costi-benefici legata ad aspetti:
 - mesoclimatici (con particolare riguardo al regime dei venti)
 - della frequentazione dell'area quale causa potenziale di innesco di incendi (lato a bassa o nulla percorribilità)
 - della nuova perimetrazione dell'area di progetto definita come Area di Gestione Attiva prevista nel progetto "Interventi selvicolturali di protezione, valorizzazione e disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu a garanzia dell'equilibrio della lecceta", strettamente complementare al presente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- la ricalibrazione della larghezza e tipologia di fascia parafuoco verde, al fine di ridurre i costi di realizzazione e di gestione, le cui caratteristiche sono state illustrate nel dettaglio;
- l'eliminazione delle fasce di discontinuità arbustiva in prossimità di displuvi secondari, vista la rivisitazione della zona di difesa della lecceta più sviluppata e delle aree con maggiore potenzialità di espansione in atto;
- in relazione alle modalità di esecuzione dei lavori, per quanto riguarda il fondo stradale, non viene più menzionato il "Sistema di confinamento tipo Neoweb", ma si parla esclusivamente di una inghiaatura con materiale lapideo;

RILEVATO

come le attività progettuali risultano conformi agli Interventi Attivi previsti dai Piani di gestione della ZSC e della ZPS. Tali interventi consistono nelle azioni di "Adeguamento di infrastrutture e attrezzature per l'antincendio" (codice IA6 nel PdG della ZSC e IA14 in quello della ZPS) e di "Sistemazione della rete di strade e sentieri" (codice IA13 nel PdG della ZSC e IA15 in quello della ZPS). Da tali informazioni emerge un quadro dal quale si deduce tanto la riconosciuta necessità dell'intervento come misura di conservazione dell'habitat 9340 quanto la coerenza delle azioni individuate allo scopo con gli obiettivi di gestione della ZSC e della ZPS;

RILEVATO

che la ricca documentazione fotografica, confrontata anche con le immagini satellitari disponibili in rete, consente di escludere, ai margini delle strade o nelle aree adiacenti interessate dalla realizzazione delle fasce tagliafuoco, la presenza di consistenti nuclei di *Euphorbia dendroides*, rappresentativi dell'habitat 5330, così come di formazioni prative estese che possano ricondursi ad aspetti significativi dell'habitat prioritario 6220*. Tali superfici appaiono infatti interessate, prevalentemente, da formazioni di gariga e frigana, non inquadrabile in habitat di interesse comunitario, Per quanto riguarda le possibili interferenze sulla stessa lecceta, nei tratti di attraversamento la Relazione di Incidenza esclude il taglio di alberi ma, dove necessario, prevede la sola esecuzione di potature;

RILEVATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che l'intervento può essere considerato funzionale alla conservazione dell'habitat 9340 e che, allo stesso tempo, non determina incidenze significative su altri habitat o specie faunistiche;

CONSIDERATI i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC "Isola dell'Asinara" (ITB010082) e sulla ZPS "Isola Asinara" (ITB010001), riconducibili alle azioni previste nel progetto, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che, in data 30 agosto 2023 si è provveduto alla pubblicazione della documentazione sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio;

RITENUTO di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il progetto degli " *Interventi per la protezione della lecceta di Elighe Mannu sull'Isola dell'Asinara*" nel Comune di Porto Torres proposto dal Parco Nazionale dell'Asinara, in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 citati, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni esplicitate nel dispositivo;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento, iniziato il 25.07.2023 e terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m.i.) a causa della rilevante complessità del procedimento di che trattasi e del grave sottodimensionamento dell'organico del Servizio VIA, più volte formalmente rappresentato;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTO il Decreto dell'Assessore del Personale N.P. 1498/18 del 30 aprile 2021 di conferimento all'ing. Daniele Siuni delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione generale della difesa dell'ambiente;

ACCERTATA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART. 1

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per incidenza per il progetto degli *“Interventi per la protezione della lecceta di Elighe Mannu sull'Isola dell'Asinara”* nel Comune di Porto Torres proposto dal Parco Nazionale dell'Asinara, in quanto lo stesso, se eseguito nel rispetto delle seguenti prescrizioni, non produrrà incidenze significative sulla ZSC *“Isola dell'Asinara”* (ITB010082) e sulla ZPS *“Isola Asinara”* (ITB010001), garantendo il mantenimento dell'integrità dei medesimi siti, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'inizio dei lavori dovrà essere preceduto da un monitoraggio ante operam della componente vegetale a cura di un esperto botanico (biologo o naturalista) con comprovata conoscenza della flora sarda ed esperienza nella diagnosi degli habitat di interesse comunitario. L'esperto incaricato dovrà verificare eventuali interferenze con esemplari arborei, nuclei di *E. dendroides*, specie endemiche o altre emergenze botaniche e produrre una relazione sugli impatti attesi. Se necessario, individuerà le necessarie misure di mitigazione o di ripristino, che potrebbero prevedere anche puntuali riduzioni nella larghezza o modifiche nel tracciato delle fasce (per esempio, se dovesse emergere un elemento da tutelare su un lato della strada si potrebbe ampliare la fascia su quello opposto). Dovrà inoltre supportare la Direzione avori per la corretta ubicazione delle aree di cantiere e verificare qualsiasi impatto non previsto in fase progettuale;
2. tutte le operazioni verranno sospese nel periodo compreso tra il 1 marzo e il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;

ART. 2 al fine di consentire le necessarie attività di sorveglianza e controllo, la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere, al Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) competente per territorio. L' inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1, accertata dal C.F.V.A., da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità riederà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3 la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI